

Tempo determinato: per i dirigenti contratti reiterabili anche oltre i 36 mesi. Nota dell'Aran

Per i dipendenti con qualifica dirigenziale è «sempre possibile la reiterazione di contratti a tempo determinato anche oltre i 36 mesi e non appare comunque necessario intervallare i contratti stipulati in successione».

Il chiarimento arriva dall'Aran che ha inviato una nota in questo senso alle confederazioni Cida, Cosmed e Confedir, pubblicata sul sito dell'Anaa-Assomed. Nessun obbligo di scadenza dopo 36 mesi e niente interruzione obbligatoria del rapporto di lavoro tra un contratto e il successivo, quindi.

La nota è giunta, spiega la Cosmed, a seguito della richiesta di chiarimenti della Confederazione che aveva posto il quesito dopo l'esclusione delle sigle della dirigenza dal tavolo che doveva disciplinare la durata e l'intervallo da applicare ai contratti a tempo determinato.

Nel motivare l'esclusione, Aran e ministero della Funzione pubblica hanno ribadito che non esistono per i dirigenti limiti temporali obbligatori per la durata dei contratti a tempo determinato e il loro rinnovo, escludendo anche la necessità di interruzione del rapporto di lavoro tra un incarico e il successivo.

«Essendo stati raggiunti in via interpretativa gli obiettivi che ci eravamo prefissati, ovvero l'esclusione di ogni vincolo temporale al rinnovo dei contratti a tempo determinato - commenta la Cosmed - diventa a questo punto pleonastica la presenza delle Confederazioni della dirigenza a un tavolo che tratterà esclusivamente del personale non dirigenziale».

Resta comunque una priorità della Confederazione - che lo sottolinea in una nota ai suoi iscritti - il riassorbimento del precariato «mediante idonei provvedimenti legislativi a cominciare dalla definizione di quali tipologie di lavoro flessibile siano applicabili alla pubblica amministrazione».

giovedì 4 aprile 2013

Tempo determinato. Contratto dirigenti reiterabile anche dopo i primi tre anni

La Funzione pubblica e l'Aran hanno chiarito in una [nota](#) la mancanza di un obbligo di scadenza dopo 36 mesi dei contratti dirigenziali a tempo determinato. Ribadito inoltre che non è necessaria alcuna interruzione obbligatoria del rapporto di lavoro tra un contratto e il successivo.

04 APR - Chiarita la questione del rinnovo dei contratti a tempo determinato per i dirigenti della pubblica amministrazione. La Funzione pubblica e l'Aran hanno infatti spiegato in una [nota](#) che "per i dipendenti con qualifica dirigenziale risulta sempre possibile la reiterazione di contratti a tempo determinato anche oltre i 36 mesi e non appare comunque necessario intervallare i contratti stipulati in successione". Dunque nessun obbligo di scadenza dopo 36 mesi e niente interruzione obbligatoria del rapporto di lavoro tra un contratto e il successivo.

La nota è giunta a seguito della richiesta di chiarimenti da parte della Cosmed che aveva posto il quesito dopo l'esclusione delle sigle della dirigenza dal tavolo che doveva disciplinare la durata e l'intervallo da applicare ai contratti a tempo determinato.

Nel motivare l'esclusione, Aran e Ministero della funzione pubblica hanno ribadito che non esistono per i dirigenti limiti temporali obbligatori per la durata dei contratti a tempo determinato e il loro rinnovo, escludendo anche la necessità di interruzione del rapporto di lavoro tra un incarico e il successivo.

"Essendo stati raggiunti in via interpretativa gli obiettivi che ci eravamo prefissati, ovvero l'esclusione di ogni vincolo temporale al rinnovo dei contratti a tempo determinato, diventa a questo punto pleonastica la presenza delle Confederazioni della dirigenza ad un tavolo che tratterà esclusivamente del personale non dirigenziale", ha commentato la Cosmed.

"Resta una priorità della Confederazione - conclude la nota - il riassorbimento del precariato mediante idonei provvedimenti legislativi a cominciare dalla definizione di quali tipologie di lavoro flessibile siano applicabili alla pubblica amministrazione".

giovedì 4 aprile 2013

SANITA': POSSIBILE REITERARE CONTRATTI A TEMPO ANCHE OLTRE 36 MESI PER DIRIGENTI = I CHIARIMENTI DELL'ARAN E DEL MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Roma, 4 apr. (Adnkronos Salute) - Chiarita la questione del rinnovo dei contratti a tempo determinato per i dirigenti della pubblica amministrazione. La Funzione pubblica e l'Aran hanno infatti spiegato in una nota che "per i dipendenti con qualifica dirigenziale risulta sempre possibile la reiterazione di contratti a tempo determinato anche oltre i 36 mesi e non appare comunque necessario intervallare i contratti stipulati in successione". Il chiarimento arriva dall'Aran che ha inviato una nota in questo senso alle confederazioni Cida, Cosmed e Confedir, pubblicata sul sito dell'Anao-Assomed. Dunque nessun obbligo di scadenza dopo 36 mesi e niente interruzione obbligatoria del rapporto di lavoro tra un contratto e il successivo.

La nota è giunta a seguito della richiesta di chiarimenti da parte della Cosmed che aveva posto il quesito dopo l'esclusione delle sigle della dirigenza dal tavolo che doveva disciplinare la durata e l'intervallo da applicare ai contratti a tempo determinato. Nel motivare l'esclusione, Aran e ministero della funzione pubblica - si legge sul sito del principale sindacato della dirigenza medica del Ssn - hanno ribadito che non esistono per i dirigenti limiti temporali obbligatori per la durata dei contratti a tempo determinato e il loro rinnovo, escludendo anche la necessità di interruzione del rapporto di lavoro tra un incarico e il successivo.

"Essendo stati raggiunti in via interpretativa gli obiettivi che ci eravamo prefissati, ovvero l'esclusione di ogni vincolo temporale al rinnovo dei contratti a tempo determinato - commenta la Cosmed - diventa a questo punto pleonastica la presenza delle Confederazioni della dirigenza a un tavolo che tratterà esclusivamente del personale non dirigenziale". Resta comunque una priorità della Confederazione - che lo sottolinea in una nota ai suoi iscritti - il riassorbimento del precariato "mediante idonei provvedimenti legislativi a cominciare dalla definizione di quali tipologie di lavoro flessibile siano applicabili alla pubblica amministrazione".